



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 68 Del 31/10/2014	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
--------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività, presenta profili di sostanziale complessità, sia in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, sia in relazione alla gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione;
- il mercato dei prodotti assicurativi si presenta, da un punto di vista tecnico, particolarmente complesso;
- per Comune di Ussassai, la gestione dei servizi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo presenti all'interno della dotazione organica delle figure professionali con competenze tali da poter valutare la convenienza economica dei contratti, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali ed il monitoraggio dell'andamento dei sinistri;

CONSIDERATO che in ragione della complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il D. Lgs, n. 209 del 7/09/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'apporto della figura broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre al Comune le migliori formule assicurative reperibili, contribuendo altresì a razionalizzare la spesa assicurativa;

CONSIDERATO che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non rientra fra i compiti di istituto dell'Ente pubblico in quanto, giusta la sentenza del T.A.R, Piemonte n. 194 del 13.3.1989, la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere alla collaborazione di strutture specializzate in conformità al D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella stipula dei contratti, nella gestione ed esecuzione di essi, nonché nella gestione dei sinistri;

VISTA la sentenza 397 del 26.07.2006 del TAR di Pescara, dalla quale risulta la liceità dell'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo, senza il rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, sul presupposto della "non onerosità per l'Amministrazione";

PRECISATO, quindi, che le prestazioni del broker non comporteranno alcun onere a carico dell'Amministrazione in quanto verranno retribuite, come da consuetudine di mercato, mediante il riconoscimento da parte delle società assicuratrici di una percentuale provvisoria (che non rappresenta un maggior onere per l'Assicurato) calcolata sui premi imponibili pagati dall'Amministrazione;

ATTESO che l'incarico, in considerazione della complessità e diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni aderenti, dovrà avere una durata pluriennale;

CONSIDERATO che l'incarico di brokeraggio attualmente in essere, affidato per un periodo di cinque anni con la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 82 del 12.11.2009, è prossimo alla scadenza, prevista per il 12.11.2014;

RITENUTO di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi per l'affidamento del servizio in questione;

UNANIME DELIBERA

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi dello svolgimento della procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio per un periodo di cinque anni, decorrente dal momento della sottoscrizione del disciplinare per l'affidamento;

DI DARE ATTO che l'affidamento è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

~~~~~